

Torino, 16 maggio 2016

**STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA CRI  
CON FUNZIONI DI AUTISTA SOCCORRITORE E AUTISTA SOCCORRITORE SENIOR**

Nel pomeriggio del 13 Maggio us presso l'Assessorato Regionale alla Sanità si è raggiunto la sottoscrizione dell'accordo per la stabilizzazione, a tempo indeterminato, del personale della C.R.I., con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, di cui al comma 397 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità).

Il personale in questione 79 con requisiti alla stabilizzazione ulteriori 44 in attesa di sentenza verranno inseriti presso le Centrali operative di emergenza urgenza 112/116 e 117.

Le assunzioni verranno finanziate con il trasferimento delle relative risorse al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale erogata annualmente alla CRI.

Pertanto le spese per il trattamento economico del personale trasferito al servizio sanitario non sono considerate ai fini del rispetto dei tetti di spesa.

Il personale dovrà inviare domanda entro e non oltre il 20 giugno c.a. Presso le Aziende coinvolte e agli uffici dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Verrà istituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento dei colloqui.

Il personale potrà compilare una o più domande.

Le aziende coinvolte saranno:

1. **per il 112** - Città della Salute con un fabbisogno di 34 unità e CN1 con un fabbisogno di 32 unità;
2. **per il 116 e 117** – TO1 28 unità, CN1 12 unità, AL 15 unità e ASL NO 18 unità.

Vi comunico che il fabbisogno è al netto del personale attualmente in forza.

L'accordo prevede inoltre un successivo incontro per valutare le modalità di inquadramento.

Gabriella Semeraro


Roberto Galasso

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 397 LETTERA D) DELLA LEGGE N. 208/2015, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA CRI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

Il giorno 13 Maggio 2016 presso la sede della Regione Piemonte – Direzione Sanità, Corso Regina Margherita 153/bis si sono incontrati: l' Assessore alla Sanità, il Direttore Regionale della Direzione Sanità, Dirigenti dei Settori e le OO.SS. firmatarie del vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità; nel corso dell'incontro è stato concordato quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi del decreto 28 dicembre 2012 n. 178 di Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito denominata CRI), dal 01 gennaio 2016 è stato compiuto il percorso di privatizzazione dell' ente e relativo avvio ai processi di mobilità del personale dipendente della CRI ad altre amministrazioni;
- l' art 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che *“Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell' Ente con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni.  
Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale”*;
- fra gli obiettivi perseguiti nell'intervento di riordino della rete territoriale, di cui alla DGR 26-1653 del 29.6.2015 vi è la definizione di un modello finalizzato a garantire, nel pieno rispetto dei percorsi differenziati, l'interazione tra i servizi della Continuità Assistenziale e del sistema di Emergenza/Urgenza, attraverso la centralizzazione delle chiamate sul **numero unico “116117”**, in attuazione a quanto disposto dall' atto di Intesa Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Tale numero, oltre che dedicato al servizio di cure mediche da erogarsi negli orari di competenza della C.A., è destinato a rappresentare anche un valido riferimento sia per i pazienti e le loro famiglie sia per gli operatori sanitari e sociali del territorio nonché per gli operatori dell'ospedale, al fine di agevolarne e supportarne i percorsi nell'ambito della rete organizzativa ed operativa dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali.
- la figura individuata per lo svolgimento dell'attività di ricezione e smistamento della chiamata sarà quella di operatore, il quale dovrà da un lato svolgere nelle ore di attività di continuità assistenziale, servizio telefonico di smistamento delle chiamate al medico per l'attività di guardia medica e dall'altro, nell'arco delle 24 ore, svolgere una attività di servizio di informazione al cittadino in relazione a una serie di funzioni individuate dalle Aziende sanitarie regionali di riferimento (ad esempio: informazioni su assistenza distrettuale, attività specialistiche, cure palliative, cure domiciliari, farmacie aperte al pubblico, etc.)
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” all'art. 8, comma 1, lett. a), prevede l'istituzione del **Numero Unico Europeo 112** su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'intesa adottati ai



sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche come stabilito dalla Commissione Consultiva ex art 75 Bis D.lgs 259/2003 e definito nella seduta del 06/04/2016;

- secondo il suddetto modello di Centrale unica di risposta, la chiamata al numero 112 deve essere gestita da personale laico sia per le chiamate dirette 112 sia per le chiamate ancora effettuate su 118,115,113 con un automatico processo di acquisizione dei dati di identificazione del chiamante attraverso il servizio fornito dal CED interforze e che competerà all'operatore classificare l'evento ed eseguire lo smistamento al soggetto competente (Carabinieri, Polizia Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria 118);
- ad oggi l'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e di trasporto interospedaliero ha già una sua struttura definita per lo più gestita con il concorso di Enti ed associazioni pubbliche e private attraverso la stipula di convenzioni e che quindi non si rilevano particolari carenze di dotazione per l'attività di autista soccorritore.
- il fabbisogno di personale per ciascuna Centrale 116117 e 112 è rapportato al numero di abitanti del territorio interessato ed è indicativamente così quantificato:

1. Centrale operativa 116117 Torino e Provincia: **ASL TO1** (sede di Lavoro Grugliasco) Fabbisogno personale: 28 operatori
2. Centrale operativa 116117 Cuneo: **ASL CNI** (Sede di lavoro Saluzzo) Fabbisogno personale: 12 operatori
3. Centrale operativa 116117 Alessandria: **ASL AL** (Sede di lavoro Alessandria) Fabbisogno personale: 15 operatori
4. Centrale operativa 116117 Novara: **ASL NO** (Sede di Lavoro Novara) Fabbisogno personale: 18 operatori
5. Centrale operativa 112 di Torino e Provincia e Valle d' Aosta: **AOU Città della Salute e della Scienza** (Sede di lavoro Grugliasco) Fabbisogno personale: 34 operatori
6. Centrale operativa 112 Province di Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Novara, VCO, VC: **ASL CNI** (Sede di lavoro Saluzzo) Fabbisogno personale: 32 operatori

Le parti concordano il seguente percorso per l'assorbimento nell'ambito del SSR del personale della CRI di cui dell' art. 1, comma 397 lettera d) della legge n. 208/2015:

1. Le Aziende interessate dovranno provvedere prioritariamente alla copertura dei posti mediante l'assunzione del personale CRI che abbia manifestato nella domanda l'espressa volontà di prestare servizio in qualità di operatore per la funzione 116117 e operatore per la funzione 112 presso le stesse aziende.
2. La possibilità di presentare domanda è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI che abbia prestato servizio in attività convenzionate con gli enti e le Aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Piemonte per un periodo non inferiore a cinque anni: a tal proposito si precisa che le domande potranno essere presentate a una o più Aziende coinvolte per le nuove funzioni regionali (ASL CN1, ASL TO1, ASL NO, ASL AL, AOU Città della Salute e della Scienza) anche nel caso in cui il richiedente non abbia svolto servizio in convenzione con le suddette aziende.
3. Le domande dovranno essere redatte secondo modello predefinito e fatte pervenire alle Aziende coinvolte e agli uffici del Settore Assistenza Sanitaria e Socio sanitaria a mezzo pec, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano entro e non oltre il 20 giugno 2016.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a large signature on the right.

4. Una apposita Commissione per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento dei colloqui verrà istituita presso la Regione e provvederà a definire per ciascun partecipante un punteggio così disciplinato:

- anzianità di servizio: max. 30 punti
- titoli di studio: max. 30 punti
- colloquio per appurare la predisposizione relazionale e capacità informatiche di base: max. 40 punti

Non saranno considerati idonei i candidati che al colloquio non abbiano raggiunto almeno una valutazione minima di 21/40 punti

5. Le Aziende, sulla base delle risultanze degli esiti della valutazione dei titoli e dei colloqui predisposti e comunicate dalla Commissione regionale di cui al precedente punto, dovranno predisporre una propria graduatoria interna. A tal fine sono fatte salve le precedenzae previste dalla vigente normativa.
6. Decorso il termine di cui sopra, il personale non selezionato potrà comunque presentare la propria domanda secondo quanto disposto dall' art 1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 .
7. L'attività di formazione degli operatori tecnici selezionati per lo svolgimento della funzione 116117 e 112, compete alle aziende sanitarie interessate.
8. Con successivo accordo saranno disciplinate le procedure di mobilità per i dipendenti dell'ente CRI con contratto di lavoro a tempo determinato aventi titolo ad essere assunti a tempo indeterminato.
9. Le parti concordano di convocare apposito Tavolo per valutare le modalità di inquadramento


Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE


L'ASSESSORE  
Antonio SAITTA




IL DIRETTORE  
Fulvio MOIRANO



IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Vittorio DEMICHELÌ




IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Claudio BACCON




OO.SS FIRMATARIE DEL C.C.N.L. COMPARTO

CIGIL FP



CISL FPS


UIL - FPL



FSI

FIALS

NURSING UP



## NOTA A VERBALE

La suddetta Federazione Regionale, in considerazione delle esigenze articolazione delle basi di evento perinatale e delle esigenze del tempo disponibile per una efficace azione, deve essere espressa per il momento.

- sulle manovre chirurgiche relative all'ingestione giornaliera dei bambini di PKI e tempo necessario di essere nei locali del servizio sanitario;
- sul giudizio del trattamento economico per anche nel successivo profilo di trasferimento;
- sulle condizioni dei bambini che saranno luogo alle esequie.

Non ritenuto sufficienti per i bambini la garanzia inverte nell'evento, perché già partito dalle norme

si ricorda

di produrre successivamente con l'eventuale di essere.

UISL FP PIEMONTE

F. L. S. L.  
F. L.

## **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl.  
Ordinario n. 70 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

**Comma 397.** Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  
178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  
seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di cui  
al presente comma non possono essere intraprese o proseguite  
azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il  
conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso  
terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai  
sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti  
esecutivi sono nulli»;

b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole:  
«nel ruolo di cui al comma 3» e' aggiunto il seguente periodo:  
«Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio

in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente»;

c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,» sono soppresse e dopo le parole: «e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi» sono aggiunte le seguenti: «e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;

d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilita' previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.

7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento

del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.

7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»;

e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»;

f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:

1) dopo le parole: «gestione liquidatoria » e' aggiunto il seguente periodo: «Il personale gia' individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero»;



2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso,»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo».

**Comma 398.** All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428».